



**COMUNE DI
SESTO FIORENTINO**

REGOLAMENTO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con Delibera C. C. n. 119 del 28/12/2021

INDICE

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni e principi generali

Articolo 3 - Soggetti autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza dell'ente

Articolo 4 - Stanziamenti di bilancio ed impegni di spesa

Articolo 5 - Anticipazione economale

Articolo 6 - Spese ammissibili

Articolo 7 - Spese non ammissibili

Articolo 8 - Rendicontazione alla Corte dei Conti e pubblicità

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 10 - Norma di rinvio

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità con cui possono essere disposte, effettuate, contabilizzate e rendicontate le spese di rappresentanza nel Comune di Sesto Fiorentino.

ART. 2 – DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

1. Le spese di rappresentanza sono finalizzate a finanziare puntuali interventi volti a supportarne le relazioni esterne dell'Ente per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Sono da considerare tra le spese di rappresentanza quelle derivanti da obblighi di relazione - connesse al ruolo istituzionale dell'Ente - e a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative, in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenze.
3. Le spese di rappresentanza devono distinguersi dalle spese di pubblicità entro cui rientrano tutte le attività mediante le quali l'ente locale veicola all'esterno della propria struttura notizie o informazioni funzionali alla promozione dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi da parte della collettività.
4. Le spese di rappresentanza devono essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità e improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle dimensioni dell'ente ed alle finalità istituzionali perseguite.

ART. 3 – SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza per conto dell'Ente i seguenti soggetti:
 - il Sindaco e ciascun componente della Giunta Comunale;
 - il Presidente del Consiglio comunale, con riferimento alle attività ed iniziative riguardanti la rappresentatività del Consiglio comunale, o i consiglieri eventualmente delegati a tal fine.Si esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.
2. Al/i Dirigente/i del/i Settore/i cui afferiscono le attività della Giunta e del Consiglio Comunale è attribuita la competenza relativa all'assunzione di motivati atti di impegno. Al medesimo, d'intesa con il Dirigente dei Servizi Finanziari, è altresì attribuita la responsabilità di monitorare costantemente il rispetto dei limiti eventualmente previsti dalla legge ovvero fissati dal Bilancio del Comune.
3. Qualora si sia acquisita una scorta di omaggi a fini di rappresentanza, il loro discarico dovrà essere annotato in un apposito registro di carico/scarico a carico dei Settori competenti, con indicazione del destinatario dell'omaggio e dell'occasione che lo ha determinato.

ART. 4 – STANZIAMENTI DI BILANCIO ED IMPEGNI DI SPESA

1. Gli stanziamenti per le spese di rappresentanza vengono iscritti per ogni annualità in appositi capitoli di spesa suddivisi tra acquisizione di beni e prestazioni di servizi. La determinazione di impegno di spesa deve essere corredata dai seguenti elementi:
 - la descrizione dettagliata del bene o del servizio da acquisire;
 - l'evento e le circostanze che determinano la spesa;
 - il soggetto che effettua la spesa per l'ente;
 - i soggetti, esterni all'Ente, destinatari ovvero fruitori del bene o del servizio

oggetto della spesa;

-specificare se richiesto o meno anticipo economale.

La determinazione di impegno di spesa deve riportare l'attestazione del rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica.

Ai fini del rispetto dei limiti suddetti, dal computo delle spese di rappresentanza, devono essere escluse quelle coperte mediante finanziamenti trasferiti da altri soggetti, pubblici e privati.

2. La spesa di rappresentanza deve comunque rispettare le regole in materia di contrattualistica pubblica.

ART. 5 – ANTICIPAZIONE ECONOMALE

Le spese di rappresentanza, laddove siano presenti esigenze di urgenza, adeguatamente motivate e che esulino dalla normale programmazione, possono essere anticipate a mezzo del fondo economale.

In tal caso, il modulo di richiesta di rimborso ovvero di pagamento deve essere accompagnato:

-dagli elementi previsti all'art. 4, con allegata documentazione giustificativa;

-dalla documentazione fiscale in originale della spesa stessa.

Non sono ammesse al rimborso ovvero al pagamento da parte dell'eonomo, spese di rappresentanza prive della documentazione giustificativa suddetta.

ART. 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Le spese saranno ritenute ammissibili qualora ricorrano uno o più dei seguenti requisiti:

- inerenza ai fini istituzionali dell'Ente;

- connessione ad attività, eventi, manifestazioni, etc.;

- fruite da soggetti esterni istituzionalmente rappresentativi ovvero dalla cittadinanza;

2. Nel rispetto del precedente comma, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - piccoli doni, targhe e pergamene offerti dall'Ente in occasione di manifestazioni ufficiali;
 - spese di ospitalità, vitto e alloggio in occasione di eventi istituzionali organizzati dal Comune;
3. Le spese di rappresentanza dovranno avere carattere straordinario ed essere rendicontate in maniera analitica.

ART. 7 – SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono considerate in ogni caso ammissibili spese di rappresentanza che non rispondano ai criteri ed ai limiti indicati dal presente Regolamento.
2. Non sono annoverabili tra le spese di rappresentanza quelle relative alla comunicazione istituzionale, alla pubblicità o alle notizie funzionali alle informazioni dei servizi pubblici e delle modalità di fruizione degli stessi.
Non sono considerate spese di rappresentanza, a titolo esemplificativo:
 - a. Gli atti di mera liberalità;
 - b. Le spese di ospitalità e ristorazione a favore di autorità istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, ma che si incontrano in veste informale;
 - c. Spese per beni e generi alimentari a supporto degli organi dell'ente;
 - e. Ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale o a favore di dipendenti e amministratori;
 - g. Le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti e funzionali effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi di competenza;
 - h. Le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali o eventi di natura sociale, culturale, educativo, etc.

- i. Spese connesse all'attività politica volte a promuovere l'immagine degli amministratori e non l'attività o i servizi offerti alla cittadinanza.

ART. 8 – RENDICONTAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI E PUBBLICITÀ

1. Le spese di rappresentanza sostenute nell'anno di riferimento devono essere trasmesse, dal Dirigente dei Servizi Finanziari, alla Corte dei Conti nel rispetto delle modalità e dei termini di legge.
2. Le predette spese di rappresentanza devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore secondo quanto dispone lo Statuto del Comune.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

ART. 10 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari.